

P.U. n. 46-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati

dott.ssa Alessandra Panichi	PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Sirianni	GIUDICE
dott.ssa Francesca Calagna	GIUDICE REL.

nel procedimento n. 46-1/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

..... (C.F.: ..... ) nato a ..... (.....), in data ..... e ..... (C.F.: ..... ) nata a ..... (.....) il ..... , entrambi residenti a Folignano, Piazza Luigi Dari n. 51, rappresentati e difesi dall'avv. .... presso il cui studio hanno eletto domicilio;

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**



letto il ricorso depositato in data 27-29 giugno 2023 con il quale [redacted] e [redacted] hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 66 e 268 ss. CCII, adducendo la propria qualità di soggetti sovraindebitati;

visto il provvedimento con cui è stato assegnato ai ricorrenti e al gestore della crisi un termine per l'integrazione della documentazione agli atti;

vista l'integrazione documentale pervenuta;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art 27, co. 2, CCII, atteso che i ricorrenti risiedono a Folignano e, quindi, il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno;

rilevato che il [redacted] percepisce uno stipendio quale agente della polizia penitenziaria mentre la [redacted] percepisce una indennità per la propria disabilità e che entrambi rivestono la qualità di consumatori (v. dichiarazioni dei redditi, buste paga e certificazioni uniche allegate al ricorso), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di oltre € 295.000,00, per [redacted], e di oltre € 240.000,00, per [redacted], gli stessi dispongono di un patrimonio di valore molto minore e non sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte;

rilevato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, co. 2, CCII);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Serena Ramoni, la quale ha verificato la completezza



ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti (che comprende alcuni beni immobili, la retribuzione mensile dagli stessi percepiti e due beni mobili registrati, per i quali ultimi non risultano allo stato formulate istanze dei debitori di autorizzazione all'utilizzo degli stessi ai sensi dell'art. 270, co. 1, lett. e), CCII);

ritenuto, quanto al patrimonio oggetto di liquidazione che, salvo le limitazioni di cui all'art. 268, co. 4, CCII, l'intero patrimonio sia oggetto di liquidazione salvo che, una volta aperta la procedura e previa autorizzazione del Giudice Delegato, il Liquidatore ravvisi giustificate e documentate ragioni per rinunciare alla liquidazione di uno o più beni, avuto riguardo agli interessi della procedura, analogamente a quanto disposto dall'art. 213 CCII per la liquidazione giudiziale;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b), CCI, possa essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice Delegato la determinazione del limite di reddito che i debitori potranno mantenere per il sostenimento proprio e della loro famiglia oltre che, eventualmente, ogni altra valutazione circa l'autorizzazione all'utilizzo dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
data \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ C.F.:



nata al [redacted] ( [redacted] ) il [redacted] [redacted], entrambi residenti a Folignano, Piazza Luigi Dari n. 51;

- 2) nomina **Giudice Delegato** la dott.ssa **Francesca Calagna**;
- 3) nomina **liquidatore** l'avv. **Serena Ramoni**;
- 4) ordina ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, **fatta salva la possibilità di presentare apposita istanza di autorizzazione** perché alcuni di questi possano continuare ad essere utilizzati dal debitore;
- 7) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di [redacted];
- 8) **dispone che il liquidatore:**
  - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

9) dispone che **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** il liquidatore depositi in cancelleria un **rapporto riepilogativo delle attività svolte**, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà **indicare anche** a) se il ricorrente sta cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

10) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese ~~che~~ il debitore sia imprenditore e sia trascritta al PRA in relazione ai **beni mobili registrati** nonché nei registri immobiliari in relazione ai **beni immobili** compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.



Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 13 luglio 2023

**Il Giudice Rel.**

**dott.ssa Francesca Calagna**

**Il Presidente**

**dott.ssa Alessandra Panichi**

